



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Provincia di L'Aquila

Via Sallustio, n.4 – 67012 Cagnano Amiterno

Tel 0862 978122 – Fax 0862 978846

C.F. 80003670660 – P.Iva 00139430664

Cagnano Amiterno, li 29/06/2021

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 10

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente per sanità pubblica e gestione straordinaria dei rifiuti.
(art. 50 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267)

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il Comune di Cagnano Amiterno (AQ) è un comune montano interessato sia dagli eventi sismici che hanno colpito la città dell'Aquila, sia dagli eventi sismici che, a far data dal 24 agosto 2016, hanno interessato il Centro Italia e fa quindi parte dei comuni del cosiddetto "doppio cratere";
- lo stato di emergenza per il sisma che ha colpito l'Italia Centrale, immediatamente dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, è stato più volte prorogato ed è ancora perdurante;
- a far data dal 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in particolare legato al rischio epidemiologico da Covid – 19, ed è ancora perdurante;
- Il Comune di Cagnano Amiterno detiene una partecipazione nel capitale sociale della società ACIAM S.p.A. ed è in essere con ACIAM S.p.A. il contratto per il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti dal Comune di Cagnano Amiterno con scadenza, mediante proroga, il giorno 30 giugno 2021;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6 Febbraio 1981 n. 66 "Regolamento di esecuzione della Legge Dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione Civile;

VISTO l'articolo 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni amministrative alle regioni e agli enti locali";

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il proprio atto - Decreto n°4 del 24.08.2016 con il quale è stato istituito il C.O.C. a seguito dell'evento sismico del 24/08/2016;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 31 gennaio 2020, avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTA la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 29 luglio 2020, avente ad oggetto "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPCM del 07/08/2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il D.L. n. 104 del 14/08/2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", (cd decreto agosto) convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. n. 37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n. 253), ed in particolare l'art 57 del decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 dispone la proroga, sino al 31.12.2021, dello stato di emergenza dichiarato per il sisma del 2016 e 2017 avvenuto nelle Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria (comma 1) e la gestione straordinaria dell'emergenza (comma 2);

VISTO il D.L. n. 125 del 07/10/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", che proroga al 31/01/2021 lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19;

VISTO il Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2 "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.13 del 5 marzo 2021 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive", con la quale ordina l'applicazione ai comuni della Provincia di L'Aquila: Ateleta, Cagnano Amiterno, ... ecc., di misure restrittive in essa riportate;

VISTO il proprio atto - Decreto n.6 del 14/03/2020, avente ad oggetto "Eventi sismici 2016-2017 e nuova emergenza epidemiologica da Covid 19 - Aggiornamento misure e struttura del Centro Operativo Comunale (C.O.C.);

VISTE tutte le Normative nazionali e regionali relative alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI E RICHIAMATI:

- il proprio atto Ordinanza n. 165 del 07/08/2018, "Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, gestione del centro di trasferimento, trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli e attività di supporto con l'operatore economico ACIAM S.p.A. – proroga attività", pubblicata sull'Albo Pretorio on-line al n. 601 del 10/08/2018, con il quale venivano prorogate fino al 07/02/2019 tutte le attività in essere con la società ACIAM S.p.A;

- il proprio atto Ordinanza n. 3 del 07/02/2019, avente ad oggetto "Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, gestione del centro di trasferimento, trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli e attività di supporto con l'operatore economico ACIAM S.p.A. – proroga attività", pubblicata sull'Albo Pretorio on-line al n. 30 del 15/02/2019, con il quale venivano prorogate fino al 07/02/2020 tutte le attività in essere con la società ACIAM S.p.A;

- il proprio atto Ordinanza n. 31 del 16/05/2019, avente ad oggetto "Rettifica Ordinanza n.3 prot. 420 del 07/02/2019", pubblicata sull'Albo Pretorio on-line al n. 214 del 20/05/2019;

- il proprio atto Ordinanza n. 2 del 07/02/2020, avente ad oggetto "Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, gestione del centro di trasferimento, trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli e attività di supporto con l'operatore economico ACIAM S.p.A. – proroga attività", pubblicata sull'Albo Pretorio on-line al n. 99 del 21/02/2020, con il quale venivano prorogate fino al 31/08/2020 tutte le attività in essere con la società ACIAM S.p.A;

- il proprio atto Ordinanza n. 25 del 29/08/2020, avente ad oggetto "Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, gestione del centro di trasferimento, trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli e attività di supporto con l'operatore economico ACIAM S.p.A. – proroga attività", pubblicata sull'Albo Pretorio on-line al n. 494 del 20/10/2020, con il quale venivano prorogate fino al 31/12/2020 tutte le attività in essere con la società ACIAM S.p.A;

- il proprio atto Ordinanza n.33 del 30/12/2020, avente ad oggetto "Servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, gestione del centro di trasferimento, trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli con l'operatore economico ACIAM S.p.A. – proroga attività", pubblicata sull'Albo Pretorio on-line al n. 12 del 18/01/2021 con il quale, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, veniva disposta la proroga di tutte le attività in essere con la società ACIAM SpA, con esclusione delle attività di supporto al personale comunale, agli stessi patti e condizioni, al prezzo vigente, detraendo l'importo relativo alle attività di supporto;

EVIDENZIATE:

- le problematiche determinate nella gestione del settore rifiuti dalla legislazione regionale;
- le note del Servizio Gestione dei Rifiuti (nov. 2018 – Protocollo Città dell'Aquila, ...), ed in particolare quella nella quale è stato evidenziato che la proroga è utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente, e ribadito che, ai sensi dell'art. 204 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sino alla istituzione e organizzazione del servizio

di gestione integrata dei rifiuti da parte delle Autorità d'ambito, ogni Comune può procedere a gestire il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti con le modalità e secondo le procedure previste dalle leggi vigenti, fermo restando il fatto che, a far data dalla data di decorrenza dei divieti previsti dai commi 13 e 14 dell'art. 17 della L.R. 36/2013 e s.m.i., ogni attività e/o iniziativa in materia di gestione integrata dei rifiuti dovrà, comunque, essere ragionevolmente ripensata e valutata a dimensione di Ambito Territoriale Ottimale (ATO), cioè dell'AGIR, che potrà determinarsi in merito, caso per caso, anche in relazione all'attività pianificatoria di sua competenza in itinere;

- che "i Comuni conservano le proprie competenze in materia e quindi anche la legittimazione ad affidare il servizio, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria del settore fino alla completa organizzazione e funzionalità del nuovo regime" e che il servizio di igiene urbana costituisce un'attività di pubblico interesse e presenta alcune peculiarità, prima tra tutte la continuità e la regolarità, al fine di tutelare l'igiene e la salute pubblica che rappresentano una garanzia per i cittadini. È stata ricordata la differenza tra rinnovo e proroga, quest'ultima ha l'effetto di differire il termine finale del rapporto, che rimane per il resto regolato dall'atto originario e rilevato che la medesima può essere ancorata al principio di continuità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, al fine di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- ❖ l'approvazione da parte del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, nella seduta n. 114 del 31.12.2018, della proroga di 6 (sei) mesi dei termini di cui all'art. 17 commi 13 e 14 della L.R. 36/2013 (divieto di indizione di nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti ed assimilati e di aggiudicare, in via provvisoria, gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei medesimi dal 01.06.2019, confermando implicitamente la sussistenza di tale divieto);

DATO ATTO, in ogni caso:

- che immediatamente dopo l'insediamento dell'AGIR (giugno 2018), sono pervenute segnalazioni al Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, al Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo, al Commissario Unico Straordinario dell'Ambito Regionale per la gestione dei Rifiuti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio del Mare, all'ANAC che ritenevano il blocco della gara di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 17 della legge regionale 36/2013, in contrasto con la legge nazionale e con la normativa comunitaria, facendo sul punto integrale riferimento alla deliberazione ANAC n. 21 del 12.11.2014;

- che si è provveduto ad aggiornare il prospetto tecnico/economico gestione rifiuti, con i dati degli abitanti residenti (Istat 2019), numero delle utenze domestiche e utenze non domestiche, valutazione e stima RU 2019 (t/anno), e dati raccolta indifferenziato, organico, carta, plastica, vetro e lattine e dati inerenti al recupero/smaltimento rifiuti urbani, i dati relativi alle inagibilità fabbricati, a seguito degli eventi sismici 2009 e 2016-2017, necessari ai fini della predisposizione dei documenti per la procedura di gara;

- che si è provveduto a sollecitare l'Ufficio Tecnico del Comune ad avviare la procedura di gara per l'individuazione di un nuovo operatore economico, anche avvalendosi di attività di supporto al RUP, a norma del codice dei contratti;

PRESO ATTO:

- dei gravosi impegni affrontati dall'Area Tecnico – Manutentiva per garantire il rispetto dei termini per assicurare la continuità e l'invarianza qualitativa dei servizi di competenza, le manutenzioni straordinarie e i lavori nelle diverse Frazioni del Comune, nonché i lavori di realizzazione di un nuovo loculario nel Cimitero

di S. Antonio, i lavori di manutenzione straordinaria (in n. 2 cimiteri comunali), per aspetti inerenti in particolare l'igiene e la sicurezza di alcune porzioni di aree, nonché le procedure di gara per la realizzazione di lavori di tratti di impianti di illuminazione pubblica in aree urbanizzate e necessari al fine di garantire un'adeguata sicurezza dei paesi;

- che, in conseguenza di cui all'alinea precedente, non risultano assunti dall'Ufficio provvedimenti, neanche urgenti, per assicurare la continuità del "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori";

CONSIDERATO:

- che, per quanto evidenziato al capoverso precedente, ricorrono pertanto i presupposti per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale per il ricorso temporaneo alla gestione straordinaria dei R.S.U. (Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori) sul territorio comunale, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
- che risulta necessario garantire la continuità dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;

RILEVATO:

- che con nota prot. n. 3173 del 21.06.2021, avente ad oggetto: "Servizio di raccolta, trattamento smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, gestione del centro di trasferimento, trasporto dei rifiuti urbani all'impianto di trattamento di Aielli", viene chiesto all'Operatore Aciam, per il periodo dal 01/07/2021, e presumibilmente, al 30 giugno 2022, la continuità del servizio di cui all'oggetto;
- che l'Operatore Economico Aciam ha comunicato la disponibilità alla proroga del servizio, con la simulazione del costo annuo totale, nell'ipotesi di considerare tutti i servizi in essere, e considerata l'assenza di personale comunale per le attività di raccolta e di trasporto, per il "Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori", di una spesa annua netta (base 1° anno di gestione del servizio) di € 166.045,92 annuo, oltre IVA come per legge;
- che a seguito della pandemia Covid-19, le procedure di assunzione nelle pubbliche Amministrazioni sono ripartite solo in questi giorni, la quota del costo del personale, inerente i contratti del tempo determinato, quota flessibile dell'Ente (valore pari al valore speso dall'Amministrazione nell'anno 2009) non consente assunzioni a tempo determinato, atte a garantire la continuità delle risorse umane comunali per il servizio in oggetto e per il periodo di congedo chiesto dal personale con qualifica di autista di questo Ente;
- che il Comune di Cagnano Amiterno intende concedere, previa valutazione dei competenti uffici, il comodato d'uso del mezzo compattatore, per il periodo dal 01/07/2021 al 30/06/2022;

RITENUTO necessario provvedere in merito, nelle more della definizione dell'avvio dell'esecuzione del servizio di gestione dei RSU sul territorio comunale da parte del Comune di Cagnano Amiterno (AQ), ovvero all'avvio dell'esecuzione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell'ambito o bacino territoriale ottimale definito dal PdA di cui all'art. 15 della L.R. 36/2013 (*compreso il territorio del Comune di Cagnano Amiterno*) da parte dell'AGIR (o del soggetto deputato all'adozione degli interventi sostitutivi in caso di inerzia di quest'ultima) ovvero del territorio di un ambito territoriale più ristretto (almeno coincidente col

territorio del Comune di Cagnano Amiterno) da parte del Comune di Cagnano Amiterno (AQ), autonomamente o in forma associata;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di tutelare l'igiene e la salute dei cittadini e l'ambiente;

EVIDENZIATA la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l'adozione del provvedimento de quibus che possono essere individuati nell'urgenza, cioè nella indifferibilità dell'atto, nella contingibilità, ovvero nella straordinarietà (accidentalità) e imprevedibilità dell'evento, nella temporaneità degli effetti del provvedimento legata al perdurare dello stato di necessità e dell'emergenza;

ATTESO che alla copertura del canone complessivo netto di € 166.045,92, oltre IVA di legge, si provvederà con le somme da impegnare sulle annualità 2021-2022 del pertinente bilancio pluriennale;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza che, nelle more della predisposizione degli atti occorrenti e necessari per l'espletamento della gara d'appalto per l'affidamento del servizio rifiuti solidi urbani, si rende necessario ed urgente nonché indifferibile procedere ad assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nonché l'azione di valorizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema del "porta a porta";

CONSIDERATO CHE:

- la Segretaria Comunale è vacante dal 27 marzo 2017 e, fino ad oggi, gli adempimenti sono a totale carico del presente organo monocratico;
- L'Area Tecnico Manutentiva è vacante dal 21 giugno 2021;
- Il personale comunale, con qualifica di autista, è in permesso per il periodo luglio agosto, con periodi inerenti il congedo /permessi familiari ecc.;

EVIDENZIATO che:

- la raccolta dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia dell'igiene pubblica e tutela della salute pubblica;
- trattandosi ad ogni effetto di servizio pubblico, esso non può essere sospeso, soprattutto in questa fase dove si registra una ripresa del corretto smaltimento dei rifiuti, nel senso di differenziazione degli stessi, dopo mesi di campagne informative promosse dall'Amministrazione;
- l'Amministrazione deve garantire i livelli minimi di igiene e sanità pubblica e, pertanto, il Comune di Cagnano Amiterno si trova nella necessità comunque di dare continuità a tutti i servizi espletati dalla società ACIAM S.p.A., giunti alla loro naturale scadenza, e garantire adeguate risorse per le attività;
- nel periodo estivo i nostri centri di montagna sono interessati da un turismo e da un aumento importante di presenze, che richiedono un maggior impegno di risorse e un adeguato servizio di raccolta rifiuti urbani;
- sono da predisporre le procedure per il supporto al RUP per la progettazione da porre a base di gara per il servizio in oggetto, nonché la predisposizione della relativa documentazione per l'affidamento del servizio successivo a quello in essere;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'art. 97 Cost. in merito al principio di continuità dell'azione amministrativa;

ORDINA

per quanto espresso in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

Ordinanza del Sindaco n. 10 del 29/06/2021

- **al Legale Rappresentante pro-tempore** della Società Aciam S.p.A. – con Sede in Via Edison, 27, 67051 Avezzano (AQ);

con decorrenza dal **01.07.2021**, di:

- **di continuare la gestione** del “Servizio integrato di raccolta porta a porta, trasporto e trattamento dei R.S.U., servizio di spazzamento stradale e altri servizi accessori”, come descritti nella “Simulazione Costi Annui totali, a seguito di richiesta, giusta nota prot. n. 3173 del 21.06.2021;
- **al Segretario Comunale Reggente** di procedere, senza indugio, alle procedure concorsuali/comparative per individuare un nuovo responsabile dell’Area Tecnico – Manutentiva, competente in materia di procedure e gestione rifiuti;
- **al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria** di procedere, senza indugio, a redigere ogni atto di competenza necessario per lo stanziamento sul corrente bilancio 2021-2022, in relazione all’importo previsto nel presente atto, dei costi totali per la copertura del canone complessivo netto di € 166.045,92, oltre IVA di legge;

DICHIARA

che l’efficacia del presente provvedimento, quindi dei rapporti stabiliti a seguito dello stesso con la Società Aciam S.p.A., è limitata all’avvio dell’esecuzione del servizio di gestione dei RSU sul territorio comunale da parte del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) ovvero all’avvio dell’esecuzione del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti dell’ambito o bacino territoriale ottimale definito dal PdA di cui all’art. 15 della L.R. 36/2013 (compreso il territorio del Comune di Cagnano Amiterno) da parte dell’AGIR (o del soggetto deputato all’adozione degli interventi sostitutivi in caso di inerzia di quest’ultima) ovvero del territorio di un ambito territoriale più ristretto (almeno coincidente col territorio del Comune di Cagnano Amiterno) da parte del Comune di Cagnano Amiterno (AQ), autonomamente o in forma associata, è stimata fino al 30.06.2022;

che le condizioni di esecuzione del servizio sono quelle previste dal contratto originario/atti e preventivi accettati ed in virtù dei medesimi, nonché degli atti di sottomissione o aggiuntivi intervenuti, fino al termine finale del rapporto (30.06.2022);

AVVISA

che decorsi i termini suddetti, senza che gli interessati abbiano ottemperato all'ordine ingiunto, si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. n. 650 del Codice Penale;

DISPONE

A) che copia della presente ordinanza venga notificata ai Sig.ri:

- **Aciam S.p.A.** – con Sede Via Edison, 27, 67051 Avezzano (AQ), nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, anticipandola via e-mail info@aciam.it o PEC aciampspa@pec.it;
- **al Segretario Comunale Reggente** – Dott. Roberto Mari - Sede;
- **al Responsabile dell’Area Economica Finanziaria** - Dott. Emiliano Di Rocco - Sede;

B) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni;

C) che copia della presente ordinanza venga trasmessa anche in ossequio a quanto previsto dall'art. 191 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e dall'art. 52 della L.R. Abruzzo 45/07 e s.m.i., ai seguenti soggetti:

- **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, Piazza Colonna 370 – 00187 Roma PEC usg@mailbox.governo.it;
- **Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, Via Cristoforo Colombo, n. 44 – 00147 Roma PEC mattm@pec.minambiente.it;
- **Ministro della Salute**, Lungotevere Ripa, 1 – 00153 Roma PEC seggen@postacert.sanita.it;
- **Ministro allo Sviluppo Economico**, Via Molise, 2 – 00187 Roma PEC dgat.dg@pec.mise.gov.it ;
- **Presidente della Regione Abruzzo**, Via Leonardo da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila PEC presidenza@pec.regione.abruzzo.it;
- **Presidente della Provincia di L'Aquila**, Via Monte Cagno – 67100 L'Aquila PEC segreteriapresidenza@provincia.laquila.it; o urp@cert.provincia.laquila.it;
- **Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali** – Servizio Gestione dei Rifiuti, Via Passolanciano, 75 – 65100 Pescara PEC dpc026@pec.regione.abruzzo.it;
- **Giunta Regionale d'Abruzzo – Dipartimento per la Salute e il Welfare**, Via Conte di Ruvo, 74 – 65127 Pescara PEC dpf@pec.regione.abruzzo.it;
- **Provincia di L'Aquila - Tutela e valorizzazione ambiente, Sub Ambito territoriale, Acqua e rifiuti**, Via G. Milli, 2 – 67100 L'Aquila PEC urp@cert.provincia.laquila.it;
- **A.R.T.A. Abruzzo – Dipartimento Provinciale**, Piazza Martiri Pennesi, 29 – 64100 Teramo PEC dist.teramo@pec.artaabruzzo.it;
- **A.S.L. 1 Abruzzo – Dipartimento Prevenzione**, Via Saragat, località Campo di Pile - - 67100 L'Aquila (AQ) - PEC protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it
- **Prefetto di L'Aquila**, Corso Federico II, n.11 – 67100 L'Aquila PEC protocollo.prefaq@pec.interno.it

D) che copia della presente ordinanza venga pubblicata, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, sulla Sezione Amministrazione Trasparente del sito Web dell'ente nelle sottosezioni di pertinenza;

INCARICA

L'Agente di Polizia Municipale - Settore Vigilanza

alla notifica del presente atto ai vari soggetti, compresi quelli aventi sede fuori dal territorio comunale, ed alla verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ovvero dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 gg. dalla data di piena conoscenza.

dalla Casa Municipale li 29/06/2021



IL SINDACO
Iside Di Martino



COMUNE DI CAGNANO AMITERNO

Protocollo N. 0003584 in data 14/07/2021 10:23

Sezione PROT - PROTOCOLLO GENERALE

Tipologia

PROTOCOLLO IN PARTENZA

Oggetto

Ordinanza n.10/2021: Ordinanza contingibile ed urgente per sanità pubblica e gestione straordinaria dei rifiuti. (art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Classificazione da Titolare

Titolo: II - ORGANI DI GOVERNO,GESTIONE,CONTROLLO,CONSULENZA E GARANZIE

Classe: 01 - SINDACO

Allegati

Il presente Documento contiene al suo interno il seguente Allegato:

1. Ordinanza n10_2021.pdf

Impronta: 3FB7EA4115DDD3A1B63BEDA556258B8056E677B2B5FADB22076EC0262A6695F9; Algoritmo: SHA-256

 **APRIRE IL DOCUMENTO CON UN LETTORE PDF, PER CONSULTARE I SUDETTI FILE NELLA SEZIONE INTERNA ALLEGATI**